



**Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione quadro per
la fornitura di Energia Elettrica a prezzo variabile ai soggetti pubblici
della Regione Basilicata
SEL EE12**

LOTTO _____ - CIG: _____

**ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONVENZIONE
CON CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

SCHEMA DI CONVENZIONE CON CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE AI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE BASILICATA ("SEL EE11")

La **Società Energetica Lucana Spa**, con sede legale in Potenza, C.so Umberto I n.28, P.IVA 01708170764, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, _____, nato a _____ il _____ (nel seguito per brevità anche "Società");

e

_____, sede legale in _____, Via _____, P. IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante, sig. _____, nato a _____ il _____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

di seguito congiuntamente anche "Parti"

Premesso che

- a) la Società Energetica Lucana s.p.a., costituita al fine di promuovere interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei Soggetti pubblici della Regione Basilicata così come disposto dall'art.9 L.R. Basilicata 31/2008 ha indetto, in qualità di centrale di committenza regionale in materia di energia, una gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica in favore delle Amministrazioni, ai sensi del combinato disposto delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. 50/2016 e disposizioni attuative; L. 120/2020; L. 108/2021; L. 238/2021; art.1, comma 7, L. 135/2012; art. 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; art. 26 comma 1 della L. 488/1999; art.9 della L.R. Basilicata 31/2008; art. 32, comma 5, L.R. Basilicata n. 18/2013.
- b) è stata adottata la delibera a contrarre n. _____;
- c) sono stati soddisfatti gli obblighi di pubblicità legale previsti dalla delibera ANAC n. 263 del 20/06/2024 recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» e nello specifico si è proceduto _____;
- d) con deliberazione _____ è stata disposta l'aggiudicazione in favore del concorrente _____,
- e) i controlli sul possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario hanno avuto esito positivo;
- f) *(inserire le specificazioni sulle verifiche antimafia ed eventualmente le previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso)* _____

- g) l'Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h) Le Amministrazioni individuate all'art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e ss.mm.ii. potranno aderire alla presente convenzione mediante emissione e trasmissione di ordinativo di fornitura nel periodo di validità ed efficacia della convenzione con conseguente perfezionamento del contratto attuativo e, contestuale, manifestazione del consenso alla fruizione dei servizi aggiuntivi offerti da SEL S.p.a. , mediante invio dell'apposito modulo (**Allegato "B"**);

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue.

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della Convenzione, si intende per:

- a. **Società/Stazione Appaltante:** Società Energetica Lucana s.p.a.;
- b. **Regione:** Regione Basilicata;
- c. **Amministrazioni:** i Soggetti pubblici indicati all'art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e ss.mm.ii.;
- d. **Amministrazione ordinante/contraente:** Amministrazione che aderisce alla Convenzione mediante emissione e trasmissione di un ordinativo di fornitura nel periodo di validità ed efficacia della convenzione con conseguente perfezionamento del contratto attuativo;
- e. **Amministrazione già in Convenzione/già in fornitura:** Amministrazione che ha aderito alla precedente Convenzione per la fornitura di energia elettrica siglata dalla Società;
- f. **Convenzione:** la Convenzione stipulata/da stipulare tra la Società e l'Aggiudicatario di ciascun Lotto;
- g. **SEL EE12:** la denominazione abbreviata della procedura con cui si è proceduto all'affidamento della convenzione;
- h. **Concorrente:** l'operatore economico che partecipa alla presente procedura di gara;
- i. **Aggiudicatario:** il Concorrente risultato aggiudicatario (di ciascun lotto) della gara;
- j. **Fornitore:** l'Aggiudicatario che sottoscrive la Convenzione obbligandosi a quanto in essa previsto (con riferimento a ciascun Lotto);
- k. **Codice:** il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l. **DGUE:** Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 91 del Codice;
- m. **Ordinativo di fornitura/Ordinativo:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, conforme all'Allegato "A" alla presente convenzione (Allegato 3 bis al disciplinare), con il quale le amministrazioni manifestano la volontà di aderire alla convenzione e richiedono la fornitura di energia per i quantitativi specificati,

Allegato 3 - Schema di Convenzione

- n. **Contratto attuativo/contratto di fornitura:** il contratto tra le Amministrazioni Contraenti e il fornitore che si perfeziona a seguito della trasmissione dell'ordinativo di fornitura con le modalità previste nel presente disciplinare e nella Convenzione;
- o. **POD:** punto/i di prelievo;
- p. **PUN:** Media dei prezzi zionali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere;
- q. **PUN Index:** è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media dei Prezzo d'acquisto. PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche;
- r. **Prestazioni contrattuali:** prestazioni conseguenti alla stipula della Convenzione e dei contratti di fornitura;
- s. **Data di attivazione della fornitura:** data di inizio della erogazione dell'energia elettrica;
- t. **TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica):** Versione approvata per il periodo (2024-2027) con deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL;
- u. **TIV (Testo Integrato Vendita)** Allegato A Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali – Valido dal 01/01/2026;
- v. **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- w. **Bando:** bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
- x. **Energia Verde:** è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.;
- y. **Garanzia di Origine (GO):** ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia;
- z. **Opzione Verde:** è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l'opzione;
- aa. **Utenze Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3);

- bb. **Utenze Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0);
- cc. **Piattaforma:** piattaforma telematica certificata della Società Energetica Lucana S.p.a. raggiungibile al link <https://gare.societaenergeticalucana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

ARTICOLO 2

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i suoi allegati, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole di funzionamento della Piattaforma su cui verranno emessi gli ordinativi di fornitura, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
l'Allegato "A": Schema Ordinativo di Fornitura,
l'Allegato "B": Modello di adesione alla fruizione dei servizi aggiuntivi offerti da SEL S.p.a.;
l'Allegato "C": Offerta Economica del Fornitore.
3. Ove non venga concordato con l'aggiudicatario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula della Convenzione avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia della Convenzione il Fornitore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di SEL e delle Amministrazioni eventualmente aderenti alla Convenzione stessa. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 3

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La presente Convenzione e i contratti di fornitura sono regolati:
 - a) dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali,
 - b) dalle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche 'Codice' e nei suoi Allegati e da quelle contenute nella normativa da essi richiamata;
 - c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

Allegato 3 - Schema di Convenzione

e) dal Codice di comportamento e dal Modello organizzativo ex D.lgs n. 231 del 2001 della SEL consultabili e scaricabili nella sezione "Società Trasparente" riportata sul sito web istituzionale della Società www.societaenergeticalucana.it;

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, SEL e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni degli allegati relativi alla presente Convenzione.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, da applicare alla fornitura di energia elettrica in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e a tutte le connesse prestazioni dovute da parte del Fornitore in favore delle singole Amministrazioni Contraenti.

2. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, i Soggetti pubblici indicati all'art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e ss.mm.ii.

3. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi:

Tabella A	
LOTTO 1/LOTTO 2 (indicare lotto di riferimento e relativi quantitativi)	
QUANTITATIVO MASSIMO PER 12 MESI (DURATA CONTRATTUALE)	
QUANTITATIVO MASSIMO PER 6 MESI (PROROGA)	
INCREMENTO PER 1/5 D'OBLIGO	
QUANTITATIVO MASSIMO COMPLESSIVO (12+6+1/5 D'OBLIGO)	

4. La Convenzione non è fonte di obbligazione per la Società né nei confronti del Fornitore né nei confronti delle Amministrazioni, salvo quelle espressamente alla stessa riferite; né è fonte diretta di obbligazioni per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, in quanto le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione e dell'invio dell'ordinativo di fornitura e del conseguente perfezionamento del contratto attuativo di fornitura.

5. Le Amministrazioni non sono in alcun modo vincolate all'utilizzo della Convenzione, ma ne hanno mera facoltà, potendo discrezionalmente richiedere la fornitura mediante emissione ed invio di ordinativo di fornitura entro i termini di validità ed efficacia della convenzione e nel rispetto dei quantitativi massimi previsti, i corrispettivi della fornitura saranno in ogni caso calcolati in relazione all'effettivo consumo di energia.

6. Il Fornitore, salvo quanto specificato nella presente convenzione, è obbligato ad eseguire le forniture richieste ai prezzi ed alle condizioni ivi previste, senza poter avanzare alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni Contraenti per eventuali differenze tra il quantitativo massimo di energia elettrica (e il corrispondente valore massimo stimato di gara) o per le differenze tra l'importo contrattuale della Convenzione e i quantitativi di energia elettrica effettivamente richiesti e/o erogati.

PROCEDURA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE E DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

7. L'utilizzo della Convenzione avverrà esclusivamente attraverso la piattaforma telematica certificata della Società Energetica Lucana S.p.a. secondo la procedura descritta nel documento "Guida all'adesione" disponibile nell'area riservata agli Enti Aderenti in apposita sezione della PAD raggiungibile al seguente al link: <https://gare.societaenergeticalucana.it/Appalti/>. Gli acquisti, in adesione alla convenzione, avverranno attraverso l'emissione di validi Ordinativi di Fornitura da parte del Punto Ordinante dell'Amministrazione Aderente/Contraente.

8. Il Fornitore, pertanto, si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.

9. L'ordinativo è il documento, redatto in conformità all'Allegato "A", completo dei suoi allegati, da trasmettere attraverso Piattaforma Telematica, con cui l'Amministrazione:

- aderisce alla presente convenzione;
- manifesta l'adesione alla fruizione dei servizi aggiuntivi offerti dalla Società (Allegato "C"),
- richiede la fornitura di energia elettrica in uno o più dei propri POD.

L'ordinativo di fornitura deve indicare per ogni POD il luogo, le caratteristiche ed il quantitativo annuo presunto della fornitura per tutta la durata del singolo contratto. Il quantitativo annuo presunto verrà calcolato sul consumo storico dell'energia elettrica da parte dell'Amministrazione richiedente, restando inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo di energia elettrica, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.

10. L'Amministrazione nell'ordinativo di fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura), connessione e dispacciamento in conformità alla normativa vigente.

Allegato 3 - Schema di Convenzione

11. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali, l'Amministrazione ordinante allega all'ordinativo l'apposita dichiarazione fiscale e la trasmette congiuntamente ad esso. Nel caso di tardiva trasmissione della dichiarazione fiscale, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile, previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.

12. Entro il quantitativo massimo innanzi indicato il Fornitore è tenuto ad erogare alle Amministrazioni l'energia elettrica necessaria a soddisfare l'effettivo fabbisogno delle stesse e quindi anche se detto fabbisogno dovesse non corrispondere, perché maggiore o minore, al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura, salvo il limite del quantitativo massimo previsto.

13. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.

14. In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore con la sottoscrizione della convenzione, i singoli Contratti di fornitura della Convenzione si concludono il settimo giorno lavorativo successivo alla semplice ricezione da parte del fornitore degli ordinativi di fornitura, fatte salve le ipotesi di legittima non accettazione dell'ordinativo di seguito specificate.

CASI DI LEGITTIMA NON ACCETTAZIONE DEGLI ORDINATIVI

15. Il Fornitore è legittimato a non accettare e a non dare esecuzione agli ordinativi di fornitura :

- trasmessi da Soggetti diversi dalle Amministrazioni legittimate ad emetterli;
- non completi in ogni parte necessaria ossia non conformi all'ordinativo di cui all'Allegato "A".

COMUNICAZIONI DEL FORNITORE

16. Il fornitore è tenuto ad effettuare, per via telematica utilizzando la PAD e/o a mezzo pec, all'Amministrazione ordinante ed alla SEL le seguenti comunicazioni nei termini di seguito specificati:

a) comunicazione di accettazione dell'ordinativo e di avvenuto invio al Distributore Locale della richiesta di attivazione della fornitura entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordinativo,

b) comunicazione di esito positivo della richiesta di attivazione della fornitura e di conferma della data di attivazione tempestivamente e comunque entro il giorno 10 del mese antecedente l'attivazione della fornitura (es. 10 giugno 2026 per l'avvio della fornitura il 1° luglio 2026). Qualora il Fornitore non abbia autorizzato SEL alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, a tale comunicazione andrà allegata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli estremi del conto corrente dedicato, le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;

c) comunicazione di esito negativo della richiesta di attivazione della fornitura, tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla ricezione dell'esito negativo. In tale comunicazione dovranno essere indicate le ragioni dell'esito negativo. In tal caso Il Fornitore dovrà assistere le Amministrazioni nella predisposizione di un nuovo ordinativo al fine di superare le problematiche che hanno impedito in precedenza l'attivazione (es. modifica e/o integrazione dati);

17. La **data di attivazione della fornitura** coincide con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli ordinativi (es. invio ordinativo entro il 20 maggio, attivazione forniture 1° luglio), purché le Amministrazioni trasmettano detti ordinativi nei termini, come innanzi specificato. Nel caso di POD già in fornitura con l'Aggiudicatario, non essendo necessario procedere allo switch, la data di attivazione della fornitura coincide con il primo giorno del mese successivo, anziché con il primo giorno del secondo mese successivo.

Nello specifico il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro le ore 24:00 del 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo in caso di ricezione dell'ordinativo dopo le ore 24:00 del 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti.

Nel caso il suddetto termine coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede. In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.).

Il Fornitore s'impegna a pianificare l'attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

18. L'Amministrazione dovrà indicare nell'ordinativo di fornitura la data di attivazione tenendo conto di quanto sopra o, in alternativa, una data successiva se il contratto con il Fornitore uscente prevede termini di preavviso maggiori. Fermo restando il caso di esito negativo dello switch, il Fornitore deve attivare la fornitura a partire dalla data indicata nell'ordinativo.

19. Le Amministrazioni, successivamente alla stipula del contratto di fornitura, possono aggiungere POD all'ordinativo di fornitura allora trasmesso, richiedendolo al Fornitore e senza dover emettere un nuovo ordinativo, sempre che detta integrazione non comporti un aumento del valore stimato della fornitura. In caso, invece, di aumento del valore stimato della fornitura occorrerà emettere un ulteriore ordinativo.

20. Ove non venga concordato con l'aggiudicatario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula della Convenzione avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di

Allegato 3 - Schema di Convenzione

qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia della Convenzione, il Fornitore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di SEL. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 5

DURATA

1. La presente convenzione ha durata decorrente dalla sottoscrizione o dalla data di consegna anticipata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del Codice, fino al 30/04/2027.
2. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno emettere gli Ordinativi di fornitura; ne consegue che la Convenzione resta efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
3. I contratti di fornitura attivati tramite ordinativo termineranno, indipendentemente dalla data di attivazione della fornitura, al 30/06/2027.
4. L'esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del 1° luglio 2026.
5. La SEL si riserva, in applicazione dell'art. 120 comma 10 del Codice, di prorogare la convenzione per un'ulteriore durata massima pari a 6 mesi, ossia fino 31/10/2027, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, con incremento proporzionale dei quantitativi massimi e dell'importo massimo della fornitura, come specificato nella tabella "A" dell'art. 4 della presente convenzione.
6. In caso di proroga, il fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni nei limiti dei quantitativi massimi previsti per il lotto.
7. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al fornitore almeno 30 giorni prima della scadenza della convenzione.
8. In caso di proroga della Convenzione, **i contratti fornitura** attivati potranno essere prorogati, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, di ulteriori sei mesi ed, in tal caso, avranno scadenza, indipendentemente dalla data di attivazione, fino al 31/12/2027.
9. La proroga dei contratti di fornitura potrà essere disposta, agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previste, nei limiti dei quantitativi massimi previsti e dovrà essere comunicata al fornitore almeno 30 giorni prima della scadenza dei contratti.
10. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
11. In casi eccezionali, le Amministrazioni contraenti potranno in corso di esecuzione prorogare il contratto attuativo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di

individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso, nei limiti dei quantitativi massimi previsti dalla Convenzione.

ARTICOLO 6

MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche della presente Convenzione e dei Contratti attuativi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.

2. SEL, oltre alla opzione di proroga di cui all'art. 5 della presente Convenzione, può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.

3. Le Amministrazioni contraenti possono:

a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;

b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;

c) apportare modifiche al Contratto attuativo nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinatori di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti sono disciplinate dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ed, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato II.14. del Codice, ai fini dell'opponibilità alle Amministrazioni contraenti, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili alle Amministrazioni contraenti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le

rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

6. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario della Convenzione e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 7

OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni previste nelle presenti Condizioni Generali e nella Convenzione e ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di SEL, assumendosene ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati;

Allegato 3 - Schema di Convenzione

- d) ad accettare gli ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni e a fornire loro energia elettrica sino alla concorrenza del limite massimo innanzi previsto, in quantità pari a soddisfare l'effettivo fabbisogno delle Amministrazioni, anche se maggiore o minore rispetto al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura;
- e) ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto degli ordinativi di fornitura;
- f) ad erogare energia elettrica presso i POD indicati dalle Amministrazioni ordinanti nell'ordinativo e per l'intero periodo di fornitura;
- g) ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni; e si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o del singolo contratto di fornitura;
- h) in caso di disservizi e interruzioni della fornitura, e ferma restando l'eventuale imputabilità della responsabilità al Distributore, a ripristinare, nel limite delle proprie competenze, l'erogazione dell'energia elettrica;
- i) a stipulare, in conformità alla normativa vigente, per conto dell'Amministrazione, gli atti necessari all'attivazione della fornitura di energia elettrica nelle tempistiche previste nel Codice di Rete del trasportatore di competenza;
- j) **CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL LOTTO 1**, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura, per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 20% del massimale del Lotto;
- k) ad accettare e rispettare tutto quanto previsto nella Convenzione e negli altri atti di gara;
- l) a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Società, assumendosene ogni relativa alea;
- m) al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

Allegato 3 - Schema di Convenzione

- n) a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni ed alla Società, per quanto di propria competenza, ogni circostanza di cui abbia notizia che abbia influenza rilevante sull'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura;
- o) a comunicare tempestivamente alla Società le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- p) a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- q) a rendere disponibile alle Amministrazioni contraenti un'area del proprio sito web dove poter effettuare il download delle fatture, reperire informazioni relative allo stato di attivazione della fornitura e quant'altro le Parti dovessero di seguito stabilire;
- r) a trasmettere alla Società, entro 15 giorni dall'emissione, un file in formato Excel contenente tutti i dati presenti nelle fatture, conforme al modello che verrà definito nel corso della riunione convocata dalla Società subito dopo la stipula;
- s) a trasmettere alla Società, entro 15 giorni dalla richiesta, un file contenente i dati sui consumi di energia elettrica relativi ad un determinato periodo di fornitura con l'indicazione delle letture del gruppo di misura effettuate dal distributore locale (ove disponibili);
- t) al termine della fornitura, a verificare l'allineamento di tutti i dati fiscali, di anagrafica, etc. nei sistemi dei distributor e trasmettere alla Società l'elenco aggiornato di tali dati, relativi a tutte le utenze in convenzione. Ciò al fine di evitare incongruenze nei vari sistemi che potrebbero, come già capitato, comportare problemi di switching al nuovo Fornitore;
- u) a rispettare scrupolosamente i termini indicati nel presente atto per tutti gli adempimenti a proprio carico;
- v) a osservare tempestivamente le indicazioni operative eventualmente impartite dalle Amministrazioni contraenti o dalla Società, per quanto di rispettiva ragione;
- w) a trasmettere alla Società o alle Amministrazioni contraenti, entro 10 giorni dall'istanza, le informazioni richieste al fine di consentire, alla Società e alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, il controllo circa la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- x) a trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Amministrazioni contraenti;
- y) a prendere parte alla riunione, convocata dalla Società subito dopo la stipula, finalizzata a definire nel dettaglio le modalità operative e i termini con cui dare attuazione alle previsioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 8

ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Allegato 3 - Schema di Convenzione

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nella presente Convenzione ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Contratto attuativo il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun Contratto di fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità e/o ad attestare la regolare esecuzione delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 115 e 116 del Codice, nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione. Stante la natura della prestazione erogata la verifica di conformità e/o l'attestazione della regolare esecuzione è diretta ad accertare la correttezza della tipologia di fornitura acquistata e la congruità dei corrispettivi fatturati in relazione a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 e ss. della presente convenzione.
4. In caso di esito positivo del controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del proprio contratto di fornitura, l'Amministrazione contraente rilascia la documentazione attestante conformità/ regolare esecuzione e, al fine di consentire lo svincolo della garanzia definitiva, la trasmette alla Società nei termini da quest'ultima indicati.
5. La Società ha la facoltà di controllare, secondo le modalità dalla stessa ritenute più opportune, che il Fornitore esegua correttamente (ovvero in conformità agli atti di gara ed alla normativa vigente) le prestazioni contrattuali. A tal fine potrà richiedere al Fornitore informazioni ulteriori a quelle già previste nel presente atto ed impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.
7. Ne consegue che il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e alla Società, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga pertanto a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni e dalla Società così come sopra specificato.
8. La SEL S.p.a. non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore, che l'Amministrazione contraente deve contestare direttamente al Fornitore e notificare (solo) per conoscenza alla Società.
9. Il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione contraente (o il direttore dell'esecuzione, ove nominato) fornisce alla Società dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto. Nell'ambito di tale attività di scambio di informazioni, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente deve comunicare, tempestivamente, anche le eventuali

problematiche sorte nella fase esecutiva del proprio contratto di fornitura e gli eventuali inadempimenti del Fornitore.

ARTICOLO 9

RIFERIMENTI DEL FORNITORE

1. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionanti quali riferimenti di contatto, un indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) e un numero di telefono. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noti tali contatti entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti per la fornitura di energia elettrica oggetto della Convenzione saranno calcolati, applicando ai consumi effettivi dei Punti di Prelievo, differenziati per tipologia di utenza e fasce orarie il prezzo determinato, dalla somma:

- degli spread offerti per il Lotto 1 / Lotto 2 (indicare il lotto di riferimento) di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per tipologie di utenza e Fascia Oraria;
- del valore del PUN_{MM} (media aritmetica mensile per fascia oraria, espressa in €/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori del PUN rilevati sulla piattaforma telematica MPE – MGP del Gestore dei Mercati Elettrici);

2. Gli spread offerti dal Fornitore, di seguito riportati, espressi in Euro/MWh, sono da intendersi al netto delle perdite di rete. I corrispettivi indicati saranno dunque incrementati delle corrispondenti Perdite di Rete.

3. Nello specifico i corrispettivi saranno determinati in base a quanto di seguito specificato:

PER LOTTO 1

(Le tabelle sotto riportate dovranno essere valorizzate in conformità all'offerta economica formulata dal fornitore)

Utenze in media tensione (usi diversi) – MT

Fascia di Prelievo	Prezzi offerti cifre [€/MWh]
F1	C _{1Off} :
F2	C _{2Off} :
F3	C _{3Off} :

Utenze in bassa tensione (usi diversi) - BT

Fascia di prelievo	Prezzi offerti cifre [€/MWh]
F1	C _{40ff} :
F2	C _{50ff} :
F3	C _{60ff} :

Utenze di Pubblica Illum. (bassa e media tensione) - PI

Fascia di prelievo	Prezzi offerti cifre [€/MWh]
F1	C _{70ff} :
F2	C _{80ff} :
F3	C _{90ff} :

Corrispettivo Opzione verde

	Prezzo offerto Opzione verde cifre [€/MWh]
	C _{verde} :
Corrispettivo Unico	

Le utenze con misuratore monorario sono fatturate applicando il corrispettivo offerto per la fascia F3.

PER LOTTO 2

(Le tabelle sotto riportate dovranno essere valorizzate in conformità all'offerta economica formulata dal fornitore)

Utenze in media tensione (usi diversi) – MT

Allegato 3 - Schema di Convenzione

Fascia di Prelievo	Prezzi offerti cifre [€/MWh]
F1	C _{4Off} :
F2	C _{5Off} :
F3	C _{6Off} :

Utenze in bassa tensione (usi diversi) - BT

Fascia di prelievo	Prezzi offerti cifre [€/MWh]
F1	C _{7Off} :
F2	C _{8Off} :
F3	C _{9Off} :

3. **(CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL LOTTO 1)** Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l'Opzione Verde s'impegnano al pagamento del corrispettivo C_{verde} , espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l'energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia di Consumo, Fascia Oraria e per tutta la durata della Convenzione. Il corrispettivo C_{verde} non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.

4. Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni gli oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (Gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti Arim e Asos e UC del mercato libero le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.

5. Tali corrispettivi contrattuali s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non precedentemente menzionati.

6. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

7. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di attivazione della fornitura di cui al precedente art. 4.

8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, previo accertamento delle prestazioni effettuate.

MODALITA' DI FATTURAZIONE

9. In ciascuna fattura il Fornitore dovrà indicare:

- il CIG derivato/SMART CIG riportato dalle Amministrazioni contraenti nell'ordinativo di fornitura;
- Codice Univoco Ufficio (IPA) e relativa PEC;
- il riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura;
- tutti i sopraindicati corrispettivi contrattuali nel dettaglio;
- per ciascun Punto di prelievo, il dettaglio dei consumi misurati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora non abbia ricevuto tali dati in tempo utile per emettere la fatturazione, il Fornitore potrà quantificare detti consumi sulla base del quantitativo stimato del contratto o, in alternativa, potrà utilizzare le misurazioni storiche eventualmente effettuate dal Distributore Locale, congruendo, poi, i consumi non appena saranno disponibili i dati attuali. Gli oneri di distribuzione e dispacciamento di cui sopra verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

10. Ciascuna fattura dovrà essere intestata ed inviata in forma elettronica alla Amministrazione Contraente in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

11. Il Fornitore su richiesta dell'Amministrazione contraente, dovrà emettere la "fattura aggregata" con indicazione distinta di costi e consumi di tutti i POD relativi ad ogni singola Amministrazione contraente. Tutti gli oneri relativi ad eventuali conguagli e/o altre spese non direttamente inerenti i consumi di energia dovranno essere fatturati, qualora possibile, in maniera separata dalle precedenti.

12. Fermi restando gli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, il Fornitore trasmetterà al all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Amministrazione contraente nell'ordinativo di fornitura la versione tradizionale della bolletta energetica in formato pdf entro il giorno successivo all'emissione. La trasmissione potrà avvenire altresì anche attraverso la messa a disposizione dei documenti contabili nel portale web del fornitore. Al termine del contratto, il Fornitore dovrà emettere una sola fattura di conguaglio nel mese successivo rispetto alla scadenza del contratto stesso.

MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO

Allegato 3 - Schema di Convenzione

13. Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione contraente al Fornitore dovrà essere accreditato, a spese dell'Amministrazione medesima, sul conto corrente intestato al Fornitore presso _____, codice IBAN _____, **entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura stessa, previa verifica di conformità che dovrà svolgersi entro il medesimo termine.**

14. Il termine dei 60 giorni, in luogo dei 30 ordinari, si giustifica, ai sensi dell'art.4, commi 4 e 5, lett. b), del D.Lgs. 231/2002, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- per ragioni organizzative interne alla Società vi è la necessità di allineare i termini di pagamento delle fatture di tutte le Amministrazioni che aderiscono alle Convenzioni della Società medesima. A tal proposito si tenga conto che tutte le Amministrazioni che hanno già aderito alle precedenti Convenzioni della Società hanno la possibilità di pagare entro 60 anziché 30 giorni per espressa previsione convenzionale e che le Aziende Sanitarie, i cui consumi rappresentano buona parte del quantitativo di energia elettrica oggetto della presente fornitura, per espressa previsione dell'art. 4 comma 5, lett. b), del D.lgs.231/2002, possono usufruire del termine dei 60 giorni;
- è opportuno tenere conto dei tempi ordinari necessari alle Amministrazioni per effettuare e/o valutare i controlli sulla corretta fatturazione, che possono presentarsi particolarmente articolati a causa della complessità e numerosità delle fatture.

15. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008 n. 40.

16. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

17. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi, gli interessi moratori saranno applicati e calcolati in applicazione di quanto previsto dal D.lgs n. 231/2002.

18. Si specifica che l'importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, previsto dall'art. 6 comma 2 del citato decreto, potrà essere richiesto, ove ne ricorrano i presupposti, per l'intera pratica di recupero del credito, riferito all'intero contratto, e non alle singole fatture insolute che compongono il credito complessivamente fatto valere.

19. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni debtrici e alla Società, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni alle modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti o a pagamenti effettuati sulla base dei dati originari.

Allegato 3 - Schema di Convenzione

20. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, al 20% del valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'art. 4, comma 15, della presente Convenzione e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione.

21. In caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.

22. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.

23. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che

dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (*switching*) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o delle Tutele Graduali – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.

24. In caso di pagamento mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit* (SDD), l'Amministrazione pagante può richiedere l'emissione di un effetto per ciascuna fattura emessa ed il fornitore dovrà dare seguito a quanto richiesto.

25. In caso di pagamento mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit* (SDD) con addebito di un effetto a fronte di più fatture, l'Amministrazione pagante potrà richiedere al fornitore un report in formato Excel con l'indicazione delle corrispondenti fatture emesse ed il fornitore dovrà dare seguito a quanto richiesto.

26. La Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile del mancato rispetto, da parte delle singole Amministrazioni, di quanto previsto nel presente paragrafo.

ARTICOLO 11

AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. Nella Convenzione non è prevista una clausola di revisione dei prezzi poiché i corrispettivi previsti per la fornitura di energia elettrica sono "per loro natura" già basati su meccanismi di indicizzazione dei prezzi, in linea con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Nelle seguenti ipotesi, fatto salvo il maggior danno, sono applicabili le seguenti penali per determinazione della SEL S.p.a.:

a) Penale per mancata accettazione di un ordinativo di fornitura.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Sel S.p.a. una penale pari all' 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura/contratto di fornitura (al netto del valore della proroga e dell'eventuale incremento del 1/5) nelle ipotesi di illegittima mancata accettazione di un ordinativo di fornitura.

b) Penale per ritardato e/o inesatto adempimento della Convenzione

Il Fornitore è tenuto a corrispondere alla SEL S.p.a. una penale pari allo 0,5 per mille del valore della convenzione (al netto del valore della proroga e dell'eventuale incremento del 1/5) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e/o adempimenti per i quali la presente convenzione prevede un termine e/o per ogni adempimento non conforme alle previsioni della presente convenzione salva l'imputabilità del fatto all'Amministrazione contraente a forza maggiore o a caso fortuito

2. Nelle seguenti ipotesi, fatto salvo il maggior danno, sono applicabili le seguenti penali per determinazione delle singole Amministrazioni contraenti:

a) Penale per ritardo nell'attivazione della fornitura.

Allegato 3 - Schema di Convenzione

il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari all' 1 per mille del valore del contratto di fornitura (al netto del valore della proroga e dell'eventuale incremento del 1/5), per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura, non imputabile all'Amministrazione contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale.

Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa per le forniture di ultima istanza, il Fornitore si farà carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.

b) Penale per Ritardato e/o inesatto adempimento del singolo contratto di fornitura.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari all' 1 per mille del valore del Contratto di fornitura (al netto del valore della proroga e dell'eventuale incremento del 1/5) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e/o adempimenti per i quali la presente convenzione prevede un termine e/o per ogni adempimento non conforme alle previsioni della presente convenzione salva l'imputabilità del fatto all'Amministrazione contraente a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale.

3. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali ritardi e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo, nei termini suddetti, all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla SEL S.p.a. e/o dalla singola Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza e, in quest' ultima ipotesi, l'Amministrazione dovrà darne previa comunicazione per iscritto alla Società.

A seguito della contestazione, il Fornitore potrà inoltrare le proprie deduzioni, sempre per iscritto, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Società o all'Amministrazione nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Società o dell'Amministrazione, a giustificare il ritardo o l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra. Qualora le deduzioni pervengano solo all'Amministrazione, quest'ultima è comunque tenuta ad informarne la Società.

4. Le Amministrazioni contraenti e/o la SEL S.p.a. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, potranno avvalersi della garanzia definitiva, senza preventiva costituzione in mora né diffida.

5. La SEL S.p.a. e ciascuna Amministrazione Contraente e potranno, rispettivamente, applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore della convenzione e/o del singolo e rispettivo contratto di fornitura.

6. Nel caso in cui l'importo totale delle penali applicate superi il limite del 10% dell'importo della Convenzione o dei contratti di fornitura, la SEL S.p.a. o l'Amministrazione contraente potranno procedere alla risoluzione, rispettivamente, della Convenzione o del singolo contratto di fornitura.
7. In caso di applicazione delle penali, resta salvo il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La contestazione del ritardo/inadempimento e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione rispetto alla quale era in ritardo o si è reso inadempiente.

ARTICOLO 13

GARANZIE

PER IL LOTTO 1

GARANZIA DEFINITIVA FAVORE DI SEL S.P.A.

1. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dal fornitore nei confronti di SEL S.p.a. con la stipula della convenzione il Fornitore medesimo ha prestato in favore della SEL S.p.a. (soggetto beneficiario), ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data ____ dalla ____ avente n. ____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) [pari all'1% dell'importo contrattuale, salve le diminuzioni previste dall'art. 117 del Codice].
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la stipula della convenzione nei confronti della SEL S.p.a., anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che SEL ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
3. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione.
4. La garanzia è svincolata progressivamente e proporzionalmente nel limite massimo dell'80 %, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice e lo svincolo dell'ammontare residuo della garanzia è autorizzato dalla SEL S.p.a. a seguito della scadenza, eventualmente prorogata, della convenzione.

GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

5. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dal fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che aderiscono alla Convenzione il Fornitore medesimo ha prestato in favore delle Amministrazioni Contraenti (soggetti beneficiari), ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata alla SEL S.p.a. in data ____ dalla ____ avente n. ____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) [pari al 5% dell'importo contrattuale, salvi gli aumenti e le diminuzioni previste dall'art. 117 del Codice].
6. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Allegato 3 - Schema di Convenzione

7. La garanzia opera per tutta la durata dei contratti attuativi, anche eventualmente prorogati, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da essi scaturenti e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità finale e/o di attestazione di regolare esecuzione finale e comunque decorsi 12 mesi dalla data di cessazione delle forniture.

8. La garanzia è svincolata progressivamente e proporzionalmente nel limite massimo dell'80 %, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice sulla base dello stato di avanzamento della fornitura, a seguito di apposita comunicazione ricognitiva al garante della SEL S.p.a. che attesta la regolare esecuzione delle forniture eseguite sulla base delle verifiche di conformità/regolari esecuzioni rilasciate dalle Amministrazioni contraenti.

9. Lo svincolo dell'ammontare residuo della garanzia è autorizzato dalla SEL S.p.a. previa acquisizione delle verifiche di conformità finali/attestazioni di regolare esecuzione finali da parte delle Amministrazioni contraenti.

PER IL LOTTO 2

GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DI SEL S.P.A.

1. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dal fornitore nei confronti di SEL S.p.a. con la stipula della convenzione il Fornitore medesimo ha prestato in favore della SEL S.p.a. (soggetto beneficiario), ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) [pari all' 1% dell'importo contrattuale, salve le diminuzioni previste dall'art. 117 del Codice].

2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la stipula della convenzione nei confronti della SEL S.p.a., anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che SEL ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

3. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione.

4. La garanzia è svincolata progressivamente e proporzionalmente nel limite massimo dell'80 %, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice e lo svincolo dell'ammontare residuo della garanzia è autorizzato dalla SEL S.p.a. a seguito della scadenza, eventualmente prorogata, della convenzione.

GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DI ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.

5. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dal fornitore nei confronti di Acquedotto Lucano S.p.a. il Fornitore si obbliga a prestare in favore di Acquedotto Lucano S.p.a., ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, ed entro 10 giorni dall'emissione del primo ordinativo di fornitura, una garanzia definitiva di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) [pari al 5% dell'importo contrattuale, salvi gli aumenti e le diminuzioni previste dall'art. 117 del Codice].

6. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con il/i contratto/i attuativo/i con Acquedotto Lucano S.p.a., anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali

Allegato 3 - Schema di Convenzione

e, pertanto, resta espressamente inteso che Acquedotto Lucano S.p.a ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

7. La garanzia opera per tutta la durata del/i contratto/i attuativo/i, anche eventualmente prorogato/i, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da essi scaturenti e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità finale e/o di attestazione di regolare esecuzione finale e comunque decorsi 12 mesi dalla data di cessazione della fornitura.

8. La garanzia è svincolata progressivamente e proporzionalmente nel limite massimo dell'80 %, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice sulla base dello stato di avanzamento della fornitura, e delle relative verifiche di conformità/regolari esecuzioni rilasciate da Acquedotto Lucano S.p.a.

118. Lo svincolo dell'ammontare residuo della garanzia è autorizzato da Acquedotto Lucano S.p.a previo rilascio della verifica di conformità finale/attestazioni di regolare esecuzione finale.

9./9bis Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.

10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo SEL ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di Fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. SEL e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e/o il singolo Contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

Allegato 3 - Schema di Convenzione

- e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SEL o, ove previsto, delle Amministrazioni;
- f) nei casi di violazione degli obblighi previsti dagli art. cui agli articoli 20 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) e 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari) del presente atto;
- g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita;
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo Decreto;
- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. In applicazione dell'art. 122 del Codice, la convenzione e i singoli contratti attuativi possono essere risolti per grave inadempimento del fornitore rispettivamente ad iniziativa della SEL S.p.a. e delle singole Amministrazioni Contraenti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 10 dell'Allegato II.14.
3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, la Società e/o l'Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di fornitura risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. SEL S.p.a., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 124 del Codice potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

ARTICOLO 15

RECESSO

1. La SEL ha diritto di recedere dalla presente convenzione per giusta causa, oppure, con un preavviso di 60 giorni da comunicarsi al fornitore a mezzo pec e/o con raccomandata A/R.

Allegato 3 - Schema di Convenzione

2. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di recedere dai rispettivi contratti attuativi per giusta causa oppure con un preavviso di 45 giorni da comunicarsi al fornitore a mezzo pec e/o con raccomandata A/R
3. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. Qualora SEL receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec e/o con raccomandata A/R.
5. Le Amministrazioni che esercitano la facoltà di recesso sono tenute al pagamento delle forniture eseguite nonchè al pagamento di una indennità pari al decimo della rispettiva fornitura non eseguita da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del valore presunto della singola fornitura, depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare della fornitura eseguita.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di SEL e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 17

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione di una quota parte delle prestazioni.
 2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori.
- Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto pena la nullità dell'accordo con i terzi.

ARTICOLO 18

CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il ricorso da parte del Fornitore alle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d) dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura e prodotti in sede di stipula della presente Convenzione non costituisce subappalto.

ARTICOLO 19

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. _____.
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di SEL, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma 1, lett. d), del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e SEL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 21

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e delle relative misure integrative, predisposti da SEL e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la SEL S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SEL ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, SEL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 22

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in

Allegato 3 - Schema di Convenzione

ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che SEL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a SEL e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. SEL verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a SEL, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che SEL si riserva di

Allegato 3 - Schema di Convenzione

procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato

11. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 23

BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e SEL, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di SEL azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la SEL S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di SEL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, le stesse Amministrazioni Contraenti e/o SEL hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dei singoli contratti di fornitura e/o della Convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 24

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore, SEL e/o le Amministrazioni contraenti sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Potenza,

SEL S.p.a.

_____ (firmato digitalmente)

IL FORNITORE

_____ (firmato digitalmente)

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Modifiche Contrattuali); Articolo 7 (Obbligazioni del Fornitore); Articolo 8 (Attivazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento); Articolo 11 (Aggiornamento dei corrispettivi); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (recesso); Articolo 16 (Danni e Responsabilità civile); Articolo 17 (Subappalto); Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 21 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 24 (Foro competente e collegio consultivo tecnico).

IL FORNITORE

_____ (firmato digitalmente)